



COMUNE DI MATTINATA

## IMU – TASI (ANNO 2017)

### AVVISO

Il **16 giugno 2017** scade il termine per effettuare il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui i Servizi Indivisibili (TASI), dovuto per l'anno di imposta 2017.

**Per i fabbricati:** la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>160</b>
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	<b>140</b>
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	<b>80</b>
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	<b>65</b>
Per i fabbricati della categoria catastale C/1	<b>55</b>

Alla base imponibile così determinata si applicano le aliquote previste dalle delibere di Consiglio Comunale n. 32(IMU) e n. 33(TASI) dell'11/04/2017, ovvero:

	IMU	TASI
Abitazione principale rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze	<b>4,0 ‰</b>	<b>2,00 ‰</b>
Abitazione principale <b>diverse</b> dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze	<b>Esenti</b>	<b>Esenti</b>
Per gli immobili categoria D (con esclusione D10)	<b>7,6 ‰</b> (Stato)	<b>2,40 ‰</b>
Per gli immobili categoria D10	<b>0,00 ‰</b>	<b>0,00 ‰</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>Esenti</b>	<b>0,00 ‰</b>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti con contratto registrato al parente in linea retta entro il 1° grado, ex art. 13, comma 3, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, modificato dall'art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015	<b>7,6 ‰</b>	<b>0,00 ‰</b>
Immobili di categoria C1 e C3	<b>7,5 ‰</b>	<b>2,50 ‰</b>
Per tutti gli altri immobili	<b>10 ‰</b>	<b>0,00 ‰</b>
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>	<b>Esenti</b>

**DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ai fini IMU:** Per l'abitazione principale di categoria **A/1, A/8 e A/9** e le relative pertinenze è prevista una detrazione di **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando il seguente codice tributo:

3958	TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9)
3961	TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

Il **Codice Ente** da utilizzare è **F059**.

Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente** entro le seguenti scadenze:

1ª rata	16/06/2017	50% a titolo di acconto sulla base delle aliquote previste dalla delibera sopra richiamate
2ª rata	16/12/2017	50% a titolo di saldo sulla base delle aliquote previste dalla delibera sopra richiamate

Il tributo non è dovuto qualora per la TASI sia inferiore ad € 12,00, mentre per IMU ad € 3,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Per il calcolo e la stampa del modello F24 è possibile utilizzare l'applicativo "Calcolo IUC" disponibile sul sito WEB del Comune di Mattinata.

Si informa inoltre che sul sito istituzionale <http://www.comune.mattinata.fg.it> è attivo lo Sportello Telematico **Linkmate** attraverso il quale ogni contribuente potrà consultare la propria posizione tributaria. - Lo Sportello è accessibile registrandosi direttamente al portale, utilizzando il banner presente sul sito Istituzionale, che genererà le credenziali di accesso personali. Attraverso tale l'innovativo strumento di e-government è possibile svolgere tutte le funzioni erogate dall'ufficio tributi in materia di tasse locali, oltre a nuove funzioni quali la consultazione del **catasto** ed una **bacheca** dei messaggi che consente di dialogare con il **Comune** evitando code agli sportelli, di effettuare delle segnalazioni su eventuali errori, di fornire e ricevere comunicazioni in maniera puntuale e personalizzata su scadenze, segnalazioni o pagamenti da effettuare.

Mattinata, 31.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Dott. Michele MINUTI

IL SINDACO  
Avv. Michele Prencipe